



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTENTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SOCIALE**

00.12.01.00 - Direzione Generale della Sanità

00.12.01.05 - Servizio Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare

Determinazione n.120 protocollo n. 3319 del 09/02/2021

Oggetto: Piano di risanamento e controllo della Tubercolosi bovina della Regione Sardegna anno 2021.

IL DIRETTORE

- VISTO** lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;
- VISTO** il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni (ss.mm.);
- VISTO** il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 e successive modifiche e integrazioni (ss.mm.ii);
- VISTA** la Legge 9 giugno 1964, n. 615, concernente la bonifica sanitaria degli allevamenti dalla Tubercolosi e dalla Brucellosi e ss.mm.ii;
- VISTO** il Decreto Legislativo 28 giugno 2012, n. 106 di "Riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero della Salute, a norma dell'articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183";
- VISTA** la Legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale e ss.mm ii;
- VISTO** il Decreto dell'Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione n. 1864 /23 del 06 maggio 2020, con il quale al Dott. Antonio Montisci sono attribuite le funzioni di Direttore del Servizio sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare presso la Direzione generale della sanità;
- VISTA**



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTENTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

00.12.01.00 - Direzione Generale della Sanità

00.12.01.05 - Servizio Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare

Determinazione n.120 protocollo n. 3319 del 09/02/2021

la legge 2 giugno 1988, n. 218, recante “Misure per la lotta contro l’afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali” e ss.mm.ii;

VISTO il Decreto del Ministro della sanità 15 dicembre 1995, n. 592, concernente il piano nazionale per l'eradicazione della Tubercolosi negli allevamenti bovini e bufalini, e ss.mm.ii;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317, recante norme per l'attuazione della Direttiva 92/102/CEE del Consiglio del 27 novembre 1992, relativa all'identificazione e alla registrazione degli animali e ss.mm.ii;

VISTO il Decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196, di attuazione della direttiva 97/12/CE del Consiglio del 17 marzo 1997, che modifica e aggiorna la direttiva 64/432/CEE del Consiglio del 26 giugno 1964 relativa ai problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali della specie bovina e suina e ss.mm.ii.;

VISTO il Regolamento (CE) n.1760/2000 del Parlamento Europeo e del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio;

VISTO il Regolamento (CE) n. 535/2002 della Commissione del 21 marzo 2002, che modifica l'allegato C della direttiva 64/432/CEE del Consiglio e la Decisione 2000/330/CE relativamente agli sviluppi scientifici in materia di Tubercolosi, Brucellosi e Leucosi bovina enzootica;

VISTO il Decreto legislativo 9 gennaio 2004, n. 58 recante disposizioni sanzionatorie per le violazioni del regolamento (CE) n. 1760/2000 del 17 luglio 2000 e del regolamento (CE) n. 1825/2000 del 25 agosto 2000, relativi all'identificazione e registrazione dei bovini, nonché



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTENTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SOCIALE**

00.12.01.00 - Direzione Generale della Sanità

00.12.01.05 - Servizio Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare

Determinazione n.120 protocollo n. 3319 del 09/02/2021

all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, a norma dell'articolo 3 della legge 1 marzo 2002, n. 39;

- VISTO** il Regolamento (CE) 2004/853 del 29 aprile 2004, Allegato I, sezione IX;
- VISTA** la Legge Regionale 11 settembre 2020, n. 24 di riforma del Servizio Sanitario Regionale;
- VISTA** la Legge Regionale n. 2 del 4 febbraio 2016 di riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna;
- VISTA** la Decisione della Commissione n. 2009/342/CE del 23 aprile 2009 che attribuisce la qualifica comunitaria di territorio ufficialmente indenne da Tubercolosi bovina e bufalina alla provincia di Oristano;
- VISTA** la Decisione della Commissione n. 2010/391/CE del 8 luglio 2010 che attribuisce la qualifica comunitaria di territori ufficialmente indenni da Tubercolosi bovina e bufalina alle province di Cagliari, Medio Campidano, Ogliastra e Olbia-Tempio;
- VISTA** la Decisione di Esecuzione (UE) 2020/552 della Commissione del 20 aprile 2020 che conferma come province ufficialmente indenni da Tubercolosi le province della regione Sardegna: di Cagliari, Medio-Campidano, Ogliastra, Olbia-Tempio e Oristano;
- VISTO** il Decreto dell'Assessore dell'Igiene e della Sanità e dell'Assistenza Sociale n. 54 del 21 ottobre 2009 relativo a "Notifica delle malattie infettive e trasmissibili degli animali";
- VISTO** il Regolamento (UE) n. 653/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 che modifica il Reg (CE) n.1760/2000 per quanto riguarda l'identificazione elettronica dei bovini e l'etichettatura delle carni bovine;



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTENTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SOCIALE**

00.12.01.00 - Direzione Generale della Sanità

00.12.01.05 - Servizio Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare

Determinazione n.120 protocollo n. 3319 del 09/02/2021

- VISTA** l'Ordinanza del Ministero della Salute del 28 maggio 2015, che reca misure straordinarie in materia di Tubercolosi, Brucellosi bovina e bufalina, Brucellosi ovi- caprina e Leucosi bovina enzootica e ss.mm.ii.;
- VISTO** il Regolamento (UE) n. 429/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti di sanità animale («normativa in materia di sanità animale»);
- VISTO** il Decreto del Ministro della salute 28 giugno 2016 di modifica dell'allegato IV del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317, recante «Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 92/102/CEE relativa all'identificazione e alla registrazione degli animali» e in particolare l'art. 2, comma 1, che introduce dal 2 settembre 2017 l'obbligo della compilazione della dichiarazione di provenienza e destinazione degli animali (Modello 4) esclusivamente in modalità informatica;
- VISTO** il Regolamento (UE) n. 2017/625 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, che ha abrogato il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- VISTO** il Regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 della Commissione, del 15 marzo 2019, che stabilisce modalità pratiche uniformi per l'esecuzione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano in conformità al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione per quanto riguarda i controlli ufficiali;

RICHIAMATO



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTENTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

00.12.01.00 - Direzione Generale della Sanità

00.12.01.05 - Servizio Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare

Determinazione n.120 protocollo n. 3319 del 09/02/2021

il precedente Decreto n. 9 del 28 febbraio 2018 e le successive modifiche sul Piano regionale di risanamento e controllo dalla Tubercolosi, Brucellosi e Leucosi bovina e della Brucellosi ovi-caprina, anno 2018;

CONSIDERATO che il programma attuale delle attività prevede il controllo triennale di tutti gli allevamenti nel periodo compreso tra il 2019 ed il 2021 con tubercolinizzazione di tutti i capi di età superiore ai 24 mesi;

CONSIDERATO che nel corso nel 2020 sono stati accertati due nuovi focolai di malattia in aziende bovine ricadenti nel territorio dei comuni di Bonorva (SS) e Oniferi (NU) e che la percentuale annua di allevamenti bovini in cui è confermato la infezione da tubercolosi non risulta superiore allo 0,2% di tutti gli allevamenti delle aree interessate;

CONSIDERATO che, agli ambiti territoriali non ufficialmente indenni (non U.I.) da Tubercolosi deve essere assegnato l'obiettivo di raggiungere la qualifica sanitaria di territorio ufficialmente indenne da Tubercolosi;

CONSIDERATO che, per consentire il raggiungimento dell'obiettivo occorre pianificare i controlli per l'anno 2021, al fine di consentire ai territori delle province di Sassari e Nuoro, corrispondenti ai succitati territori non U.I., di ottenere la qualifica di territorio UI;

CONSIDERATO che il territorio delle ex province di Olbia Tempio e dell'Ogliastra, U.I. da Tubercolosi bovina, allo stato attuale sono ricompresi nelle province di Sassari e Nuoro, non U.I da Tubercolosi bovina;

CONSIDERATO che nelle more del rioridino degli Enti locali e della nuova istituzione delle province di Olbia Tempio e dell'Ogliastra, le stesse siano da considerare territori non U.I.;



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTENTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SOCIALE**

00.12.01.00 - Direzione Generale della Sanità

00.12.01.05 - Servizio Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare

Determinazione n.120 protocollo n. 3319 del 09/02/2021

ACQUISITO il parere del Ministero della Salute sentito il competente Centro di Riferenza Nazionale.

DETERMINA

CAPITOLO 1

Norme di carattere generale

Art. 1 Oggetto

1. Il presente provvedimento disciplina le misure di sorveglianza, di controllo e di eradicazione della Tubercolosi bovina su tutto il territorio regionale.
2. L'attuazione del piano di seguito indicato come "piano", è obbligatoria su tutto il territorio regionale.

Art. 2 Obiettivi

1. Il presente piano regionale persegue i seguenti obiettivi:
 - a) tutelare la sanità degli animali e la salubrità delle produzioni zootecniche;
 - b) prevenire l'insorgenza di zoonosi;
 - c) garantire la sicurezza alimentare;
 - d) garantire, in occasione della movimentazione degli animali, i controlli sanitari necessari a proteggere gli allevamenti bovini/bufalini dall'introduzione di nuovi casi di Tubercolosi;
 - e) ricercare e rimuovere le fonti residue d'infezione tubercolare negli allevamenti bovini e bufalini;
 - f) raggiungere la qualifica sanitaria di territorio ufficialmente indenne (U.I.) da Tubercolosi bovina e bufalina per le province di Sassari e Nuoro e di conseguenza per tutto il territorio regionale;
 - g) mantenere la qualifica di territorio ufficialmente indenne (U.I.) da Tubercolosi bovina per



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTENTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SOCIALE**

00.12.01.00 - Direzione Generale della Sanità

00.12.01.05 - Servizio Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare

Determinazione n.120 protocollo n. 3319 del 09/02/2021

le province di Oristano, Sud Sardegna e Città Metropolitana di Cagliari.

Art. 3

Disposizioni sanitarie specifiche

1. Le attività di sorveglianza, controllo ed eradicazione, specifiche per la Tubercolosi bovina, da svolgere sul territorio regionale nell'anno 2021 sono riportate nel capitolo "Attività di sorveglianza, controllo ed eradicazione della Tubercolosi bovina e bufalina".
2. Sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento i seguenti Allegati:
 - A. Scheda invio campioni al laboratorio per diagnosi di Tubercolosi bovina e bufalina;
 - B. Esecuzione ed interpretazione della Intradermotubercolinizzazione (IDT);
 - C. Modalità di applicazione del test gamma-interferon;
 - D. Protocollo consigliato per le disinfezioni nei focolai di Tubercolosi bovina e bufalina.

Art. 4

Qualifiche sanitarie e controlli

1. I Servizi veterinari delle ASL garantiscono la registrazione e l'aggiornamento in BDN della qualifica sanitaria per Tubercolosi bovina attribuita a ciascuna azienda zootecnica.
2. I Servizi veterinari di cui al comma 1, oltre ai casi previsti dalla normativa vigente, sospendono la qualifica sanitaria di azienda U.I. da Tubercolosi, nei casi di mancato rispetto della periodicità dei controlli e di mancata cooperazione del detentore degli animali con gli stessi Servizi veterinari nell'esecuzione delle attività di controllo previste.
3. Nelle aziende zootecniche di tutto il territorio regionale non ancora ufficialmente indenni da Tubercolosi sono mantenute in essere tutte le attività di cui alla normativa vigente, sino al raggiungimento dei requisiti minimi necessari all'attribuzione della qualifica sanitaria di U. I.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTENTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SOCIALE**

00.12.01.00 - Direzione Generale della Sanità

00.12.01.05 - Servizio Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare

Determinazione n.120 protocollo n. 3319 del 09/02/2021

Art. 5

Identificazione degli animali e registrazione delle attività

1. I Servizi Veterinari delle ASL vigilano sulla corretta esecuzione delle procedure di identificazione degli animali, registrazione e segnalazione dei movimenti degli stessi;
2. Fatti salvi gli obblighi di identificazione e registrazione previsti dalle norme in vigore, in tutti i territori non U.I. da Tubercolosi bovina e bufalina, tutti i capi bovini oggetto di transumanza/monticazione/demonticazione o che si spostano per pascolo vagante, oppure allevati allo stato brado o semibrado, devono essere identificati ai sensi dell'art. 3, comma 2, dell'Ordinanza del Ministro della Salute (O.M.) del 28 maggio 2015 e ss.mm.ii.
3. Nei territori di cui al comma 2 i competenti Servizi veterinari delle ASL provvedono ad identificare gli animali presenti negli allevamenti infetti da Tubercolosi bovina e bufalina, fatta eccezione per quelli già identificati elettronicamente, secondo le disposizioni di cui alla stessa O.M. 28 maggio 2015 e ss.mm.ii, entro due giorni dalla notifica ufficiale al proprietario o detentore della positività degli animali.
4. In caso di focolaio/i confermato/i di Tubercolosi bovina e bufalina, nei territori U.I., fatti salvi gli obblighi previsti dalle norme vigenti, i competenti Servizi veterinari delle ASL provvedono ad adottare le misure di cui al precedente comma 3.
5. I Servizi veterinari delle ASL, rendono disponibili nel sistema informativo SANAN, entro il primo bimestre dell'anno di riferimento, la programmazione dei controlli.
6. I Servizi veterinari delle ASL, rendono disponibili nel sistema informativo SANAN, entro 7 giorni dall'acquisizione dei risultati, tutte le informazioni relative all'esecuzione e all'esito delle attività di controllo previste dal presente provvedimento.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTENTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

00.12.01.00 - Direzione Generale della Sanità

00.12.01.05 - Servizio Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare

Determinazione n.120 protocollo n. 3319 del 09/02/2021

7. I Servizi veterinari delle ASL, fatte salve le misure previste dalla normativa vigente in materia, inseriscono nel sistema informativo nazionale per la notifica delle malattie animali (SIMAN), entro due giorni da ogni evento, il sospetto, la conferma, l'esclusione del sospetto non confermato o l'estinzione dei focolai ed ogni altra informazione disponibile.

8. In caso di focolaio confermato, i Servizi veterinari di cui ai precedenti commi, proseguono nell'approfondimento delle indagini avvalendosi della collaborazione dell'Osservatorio Epidemiologico Veterinario Regionale (OEVR) e dell'IZS della Sardegna per individuare le strategie necessarie per la rapida estinzione del focolaio ed il contenimento dell'infezione e per determinare le cause di insorgenza. Copia delle indagini epidemiologiche eseguite è inserita nel sistema informativo SIMAN.

Art. 6

Misure sanitarie per le stalle di sosta

1. Le stalle di sosta rappresentano "unità epidemiologiche" distinte da ogni altra struttura zootecnica e pertanto devono essere fisicamente e funzionalmente separate da altre aziende da riproduzione o da ingrasso.

2. Nelle stalle di cui al comma 1, sono applicate tutte le misure previste all'art. 6 dell'O.M. 28 maggio 2015 e ss.mm.ii.

3. I competenti Servizi veterinari delle ASL eseguono controlli presso le stalle di sosta almeno una volta a trimestre. Inoltre il Servizio veterinario effettua controlli sui dati presenti nel sistema informativo VETINFO. In caso di non conformità esegue controlli aggiuntivi in stalla sulla regolarità della documentazione e sull'identificazione degli animali presenti e, se necessario, dispone ulteriori approfondimenti diagnostici.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTENTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

00.12.01.00 - Direzione Generale della Sanità

00.12.01.05 - Servizio Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare

Determinazione n.120 protocollo n. 3319 del 09/02/2021

4. I Servizi veterinari delle ASL rendicontano le attività di controllo sulle stalle di sosta ai sensi dell'art. 6 comma 8 dell'Ordinanza di cui al comma 2.

Art. 7

Misure sanitarie per gli animali da ingrasso

1. Gli allevamenti da ingrasso sono costituiti da animali provenienti da allevamenti U.I. da Tubercolosi. Gli accertamenti diagnostici non sono richiesti per gli animali provenienti da territori U.I. o se movimentati all'interno di tali territori. In caso contrario, qualora gli animali provenissero da territori non U.I. da Tubercolosi, gli animali devono essere testati nei trenta gg. antecedenti lo spostamento.

2. I controlli di cui al comma 1 possono essere effettuati nei trenta giorni successivi alla data d'introduzione in allevamento, a condizione che gli stessi animali introdotti siano tenuti isolati fisicamente dagli altri animali presenti così da impedire qualsiasi contatto diretto o indiretto fino all'ottenimento dei risultati delle prove diagnostiche.

3. Sono riconosciuti ufficialmente indenni gli allevamenti da ingrasso nei quali gli animali rispettino le condizioni di cui al precedente comma 1, non vi siano animali dichiarati infetti a seguito dei controlli di cui al precedente comma 2 e non siano presenti animali con sintomi clinici riferibili a Tubercolosi.

4. La qualifica sanitaria attribuita a ciascun allevamento da ingrasso deve risultare registrata in BDN e aggiornata ogni anno.

5. Gli allevamenti da ingrasso possono movimentare animali, direttamente o attraverso una stalla di sosta, esclusivamente verso un macello o altri allevamenti da ingrasso.

6. La qualifica sanitaria di cui al precedente comma 4 è sospesa, ritirata e riacquisita sulla



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTENTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

00.12.01.00 - Direzione Generale della Sanità

00.12.01.05 - Servizio Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare

Determinazione n.120 protocollo n. 3319 del 09/02/2021

base delle disposizioni specifiche previste dalla normativa vigente.

7. Previa valutazione della situazione epidemiologica e della possibilità di garantire una netta separazione tra le diverse unità produttive, le procedure di cui al precedente comma 6 possono essere limitate all'unità produttiva di appartenenza dei soli capi sospetti o infetti.

8. I Servizi veterinari delle ASL rendicontano le attività di controllo sugli allevamenti da ingrasso secondo le modalità di cui all'art. 7 comma 5 dell'O.M. 28 maggio 2015 e ss.mm.ii.

Art. 8

Provvedimenti per gli allevamenti destinati a transumanza, monticazione e pascolo vagante, semibrado e brado permanente

1. I Servizi veterinari di Sanità Animale delle ASL autorizzano la movimentazione per transumanza e monticazione, il pascolo vagante, semibrado e brado permanente di animali della specie bovina e bufalina ai sensi di quanto disposto dall'art. 9 dell'O.M. 28 maggio 2015 e ss.mm.ii.

2. All'atto del rilascio dell'autorizzazione di cui al comma precedente i competenti Servizi veterinari verificano che i territori destinati alla movimentazione siano identificati, geo-referenziati e registrati in BDN.

3. La procedura di richiesta, di conferma e di rilascio dell'autorizzazione per gli spostamenti di cui ai precedenti commi è attuata esclusivamente mediante l'utilizzo delle apposite funzionalità informatiche presenti in BDN.

4. In caso di pascoli comuni, su cui insistono animali di più allevamenti, questi sono considerati come un'unica unità epidemiologica e ad elevato rischio.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTENTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SOCIALE**

00.12.01.00 - Direzione Generale della Sanità

00.12.01.05 - Servizio Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare

Determinazione n.120 protocollo n. 3319 del 09/02/2021

Art. 9

Controlli degli animali in caso di sospetto di frode

1. I Servizi veterinari di Sanità Animale delle ASL, nei casi di sospetta sostituzione di animali, sospetta alterazione dell'identificazione, sospetta movimentazione non autorizzata, sospetta diffusione dolosa di malattia infettiva o sospetto uso di sostanze farmacologicamente attive, atte a mascherare gli esiti delle prove diagnostiche, sospendono la qualifica sanitaria delle aziende interessate e le procedure d'indennizzo eventualmente in corso, ed effettuano tutti i gli accertamenti necessari, ivi compresi quelli di natura genetica.

2. Nel caso in cui siano accertate le situazioni riportate al comma 1, fatte salve le necessarie comunicazioni all'autorità giudiziaria, gli stessi Servizi veterinari provvedono a far adottare apposita ordinanza di sequestro e abbattimento degli animali senza alcun diritto d'indennizzo e revocano il codice di allevamento.

Art. 10

Verifiche

1. I Responsabili dei Servizi veterinari di Sanità Animale delle ASL effettuano e documentano, nell'ambito delle verifiche dell'efficacia dei controlli, previste dall'art. 12 del regolamento (UE) n. 2017/625:

a) le verifiche sul campo circa il rispetto delle procedure seguite per le attività previste dalle disposizioni di cui al presente provvedimento, dalla O.M. 28 maggio 2015 e ss.mm.ii e dalla normativa vigente in materia;

b) le verifiche, almeno ogni 4 mesi, del rispetto delle percentuali e della tempistica dell'attività svolta monitorata attraverso i sistemi informativi SANAN, SIMAN, BDN, con particolare riguardo a:



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTENTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

00.12.01.00 - Direzione Generale della Sanità

00.12.01.05 - Servizio Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare

Determinazione n.120 protocollo n. 3319 del 09/02/2021

- i) accertamenti diagnostici previsti dal piano di risanamento e controllo di cui al presente Decreto;
- ii) misure da applicare agli allevamenti infetti di cui all'art. 5, commi da 1 a 4 dell'O.M. 28 maggio 2015 e ss.mm.ii;
- iii) identificazione elettronica d'ufficio di cui all'art. 3, commi 2 e 3 dell'O.M. 28 maggio 2015 e ss.mm.ii., richiamati all'art. 5 del presente provvedimento;
- iv) controlli svolti presso le stalle di sosta, di cui all'art. 6 dell'O.M. 28 maggio 2015 e ss.mm.ii., richiamati all'art. 6 del presente provvedimento;
- v) controlli svolti presso gli allevamenti da ingrasso di cui all'art. 7 dell'O.M. 28 maggio 2015 e ss.mm.ii., richiamati all'art. 7 del presente provvedimento;
- vi) accertamenti diagnostici di cui all'art. 9, commi 3 e 4 dell'O.M. 28 maggio 2015 e provvedimenti conseguenti, richiamati all' art. 8 del presente provvedimento.

2. Il Servizio di Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità della Regione Sardegna comunica al Ministero della salute nella relazione di attività svolta:

- a) adottate, di cui al precedente comma 1;
- b) lo stato di avanzamento dell'identificazione elettronica dei capi di cui all'articolo 3, comma 2 dell'O.M. 28 maggio 2015 e ss.mm.ii;
- c) lo stato di avanzamento nella registrazione e georeferenziazione dei pascoli di cui all'art. 9, comma 2 dell'O.M. 28 maggio 2015 e ss.mm.ii;
- d) le catture e i sequestri di animali senza proprietario di cui all'art. 9, commi 10 e 11 dell'O.M. 28 maggio 2015 e ss.mm.ii;
- e) le sospensioni delle qualifiche ai sensi dell'art. 4, comma 2, e dell'art. 10, comma 1 e le revoche del codice d'allevamento ai sensi dell'art. 10, comma 2 dell'O.M. 28 maggio 2015 e ss.mm.ii;



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTENTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SOCIALE**

00.12.01.00 - Direzione Generale della Sanità

00.12.01.05 - Servizio Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare

Determinazione n.120 protocollo n. 3319 del 09/02/2021

CAPITOLO 2

Attività di sorveglianza, controllo ed eradicazione della Tubercolosi bovina e bufalina

Art. 11 Attività ordinarie di controllo per la Tubercolosi bovina e bufalina

I competenti Servizi veterinari delle ASL, devono sottoporre a controllo di routine nei confronti della Tubercolosi il 33,3% delle aziende controllabili e non controllate nel biennio 2019-2020 al fine di raggiungere il 100% dei controlli programmati per il triennio 2019-2021 e di conseguenza sottoporre a controllo in detto periodo la totalità delle aziende controllabili presenti su tutto il territorio regionale. In ogni azienda devono essere sottoposti a controllo tutti gli animali di età superiore a 24 mesi. Tutte le attività devono essere concluse entro e non oltre il 30 novembre 2021.

Art. 12 Controlli in aziende a rischio

È considerata a rischio:

1. Un'azienda in cui sia stata accertata una non corretta applicazione delle norme vigenti sulla identificazione e/o sulla movimentazione animale, tra cui in particolare movimentazioni in entrata e in uscita di animali con documentazione irregolare o assente o presenza di animali la cui identificazione sia risultata non accertabile;
2. Un'azienda che ha introdotto capi di provenienza extraregionale da allevamenti ufficialmente indenni da Tubercolosi bovina ma situati in territori non riconosciuti ufficialmente indenni;
3. Un'azienda nella quale per motivi epidemiologici il veterinario ufficiale ritiene sussista un rischio specifico di contaminazione da *Mycobacterium bovis*.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTENTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

00.12.01.00 - Direzione Generale della Sanità

00.12.01.05 - Servizio Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare

Determinazione n.120 protocollo n. 3319 del 09/02/2021

Nelle aziende a rischio di cui sopra, i controlli sono eseguiti su tutti i sospetti e, se del caso, sull'intero effettivo dell'azienda/allevamento. In ogni modo ai fini del controllo per tali aziende/allevamenti si devono considerare i capi con età > 42 giorni.

Art. 13

Controlli nelle movimentazioni

1. Le aziende di nuova formazione possono essere costituite solo con bovini o bufalini provenienti da aziende riconosciute come ufficialmente indenni da Tubercolosi.

2. I bovini e i bufalini di nuova introduzione devono provenire direttamente o attraverso un centro di raccolta riconosciuto, da allevamenti ufficialmente indenni da Tubercolosi.

3. Qualora i bovini e i bufalini di nuova introduzione di età superiore alle 6 settimane, provengano da aziende ufficialmente indenni situate in territori non riconosciuti ufficialmente indenni, essi devono essere stati sottoposti con esito favorevole a intradermoreazione non oltre i trenta giorni precedenti l'uscita dall'allevamento di origine. Se gli animali sono destinati ad ingrasso non è necessario testare ulteriormente gli animali; se invece gli animali sono destinati ad altro tipo di allevamento la movimentazione è consentita a patto che gli animali introdotti possano essere tenuti isolati fisicamente dagli altri animali in modo da evitare qualsiasi contatto diretto o indiretto fino all'ottenimento dei risultati della prova; i servizi veterinari provvedono all'esecuzione della prova d'intradermoreazione, che dovrà essere effettuata tra il 42° ed il 60° giorno dall'arrivo. Nei casi in cui tale procedura non sia rispettata, entro il 42° giorno dall'introduzione degli animali, devono essere sottoposti a controllo intradermico, tutti i bovini e i bufalini di età superiore a 6 settimane presenti in azienda.

I Servizi veterinari, qualora la prova di cui al presente comma non sia stata eseguita in partenza, a patto che gli animali introdotti possano essere tenuti isolati fisicamente dagli



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTENTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SOCIALE**

00.12.01.00 - Direzione Generale della Sanità

00.12.01.05 - Servizio Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare

Determinazione n.120 protocollo n. 3319 del 09/02/2021

altri animali in modo da evitare qualsiasi contatto diretto o indiretto fino all'ottenimento dei risultati della prova, provvedono all'esecuzione della prova d'intradermoreazione, che dovrà essere effettuata tra il 15° giorno ed il 42° giorno dall'arrivo. Nei casi in cui tale procedura non sia rispettata, entro il 42° giorno dall'introduzione degli animali, devono essere sottoposti a controllo intradermico, tutti i bovini e i bufalini di età superiore a 6 settimane presenti in azienda.

4. Su tutto il territorio regionale le movimentazioni degli animali sono autorizzate esclusivamente tramite l'utilizzo del modello IV informatizzato, la cui funzionalità è resa disponibile in BDN.

5. Il controllo documentale in BDN da parte dei competenti Servizi veterinari delle ASL è obbligatorio su tutte le introduzioni. Al riguardo, i Servizi veterinari delle ASL, organizzano inoltre sopralluoghi in azienda, allo scopo di verificare che gli animali introdotti sul territorio regionale siano correttamente identificati e corrispondenti alla documentazione di scorta.

Art. 14

Controlli nelle macellazioni

a) Tutti i bovini vengono sottoposti al macello ad ispezione da parte di un veterinario ufficiale, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

b) I competenti Servizi veterinari di Igiene degli alimenti di origine animale qualora abbiano motivo per sospettare l'infezione da tubercolosi bovina nei capi di provenienza regionale ed extraregionale, sono tenuti a prelevare idonei campioni istologici, da inviare ai laboratori dell'IZS Sardegna e a segnalare tempestivamente il sospetto ai competenti Servizi veterinari di Sanità Animale e contestualmente al Servizio di Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTENTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

00.12.01.00 - Direzione Generale della Sanità

00.12.01.05 - Servizio Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare

Determinazione n.120 protocollo n. 3319 del 09/02/2021

c) I campioni prelevati devono essere inviati ai laboratori dell'IZS della Sardegna accompagnati dall'**allegato A** compilato in ogni sua parte.

d) L'IZS della Sardegna invia copia dei rapporti di prova ai Servizi veterinari competenti ed al Servizio di Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale.

Art. 15

Definizione di animale infetto da Tubercolosi bovina e bufalina

Un bovino o un bufalo è considerato infetto da Tubercolosi quando:

a) reagisce positivamente alle prove diagnostiche ufficiali;

b) anche in presenza di un esito negativo alle prove diagnostiche ufficiali, la malattia risulta clinicamente manifesta o l'infezione è evidenziata dall'esito positivo delle ricerche di laboratorio.

Un allevamento è considerato infetto da tubercolosi qualora uno o più capi sono dichiarati infetti in base ai riscontri diagnostici di cui sopra effettuati in vita o post-mortem.

Art. 16

Misure in caso di sospetto e di conferma di focolaio di Tubercolosi

1. In caso di positività alla prova d'intradermoreazione o di riscontro al mattatoio di lesioni tubercolari, si applicano le misure di cui all' articolo 8 e all'allegato A punto I comma 3A e 3B, del D.Lgs. n. 196 del 22 maggio 1999.

2. Nelle aziende sede di focolaio e nelle aziende epidemiologicamente correlate in cui vi è compresenza di animali della specie bovina e caprina, le misure sanitarie di lotta alla



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTENTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

00.12.01.00 - Direzione Generale della Sanità

00.12.01.05 - Servizio Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare

Determinazione n.120 protocollo n. 3319 del 09/02/2021

Tubercolosi previste per i bovini devono essere estese anche ai caprini.

3. In caso di sospetto di malattia per sintomi clinici o per correlazione epidemiologica, tutti i bovini presenti in azienda di età superiore alle sei settimane devono essere sottoposti alla prova tubercolinica. (IDT).

4. Nelle aziende di bovini e bufalini nelle quali è confermato un focolaio di Tubercolosi, ad eccezione di quelle a tipologia da ingrasso, e in quelle correlate epidemiologicamente con l'azienda focolaio, tutti i capi bovini e bufalini presenti, di età superiore ai tre mesi, sono testati, contestualmente alla prova di intradermoreazione, anche con la prova del Y-interferon. I capi risultati positivi a tale prova, ancorché negativi all'intradermoreazione, devono essere abbattuti e sono indennizzati secondo quanto previsto dalla normativa vigente. L'esecuzione di tale prova deve essere interrotta quando nell'allevamento si riscontrano le seguenti condizioni:

- a) assenza di positività alla prova intradermica;
- b) assenza di lesioni all'esame ispettivo accurato degli animali macellati;
- c) prevalenza della positività al Y-*interferon* non superiore al 5% nei capi sottoposti a test.

5. Nelle aziende di cui al precedente comma 4, nel caso in cui si riscontrassero esclusivamente capi con reazione negativa alla tubercolina e reazione aspecifica o non discriminante al test del Y-interferon, almeno uno di essi deve essere macellato a scopo conoscitivo in impianti situati entro il territorio regionale. L'invio di tali animali deve essere segnalato sul modello IV al veterinario ufficiale del macello, il quale all'atto della macellazione sottopone i suddetti capi ad una visita ispettiva, al fine di evidenziare eventuali lesioni riferibili alla Tubercolosi e prelevare campioni a scopo diagnostico.

6. Qualora l'animale non presenti lesioni riferibili a Tubercolosi, devono comunque essere



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTENTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

00.12.01.00 - Direzione Generale della Sanità

00.12.01.05 - Servizio Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare

Determinazione n.120 protocollo n. 3319 del 09/02/2021

prelevati campioni dei linfonodi specificati nella scheda di cui all'**allegato A** per l'invio al laboratorio. L'isolamento di *M. bovis* conferma la presenza di Tubercolosi e determina, per l'allevamento di appartenenza del capo, l'adozione delle misure sanitarie previste per i focolai. Qualora il laboratorio non confermi la presenza dell'infezione, l'autorità competente conferma o revoca le misure restrittive sulla base delle sole prove d'intradermoreazione.

7. L'invio al macello degli animali infetti o sospetti d'infezione deve avvenire sotto vincolo sanitario, nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) prenotifica al veterinario ufficiale responsabile del mattatoio;
- b) trasporto mediante automezzi sigillati da parte del veterinario ufficiale;
- c) macellazione dei capi positivi entro 48 ore dall'arrivo al mattatoio;
- d) comunicazione di avvenuta macellazione al Servizio veterinario competente sull'allevamento.

8. Il protocollo consigliato per le disinfezioni nei focolai di Tubercolosi bovina è riportato nella scheda di cui all'**allegato D**.

9. Sulla base della situazione epidemiologica e delle relative indagini effettuate dai competenti Servizi veterinari del territorio con il supporto dell'OEVR, il Servizio di sanità pubblica e sicurezza alimentare, sentito il parere del Centro di Referenza e dell'IZS Sardegna, può disporre l'utilizzo sul territorio regionale della prova del Y-interferon anche sugli allevamenti sospetti non ancora confermati focolai di Tubercolosi.

Art. 17

Misure sanitarie in caso di focolaio per Tubercolosi bovina e bufalina

1. Qualora in una azienda bovina/bufalina, sia confermata la positività per Tubercolosi in uno o più capi, il Servizio veterinario, entro due giorni lavorativi dalla conferma dispone le misure previste all'art. 5, comma 1, dell'Ordinanza del Ministero della Salute del 28 Maggio



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTENTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SOCIALE**

00.12.01.00 - Direzione Generale della Sanità

00.12.01.05 - Servizio Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare

Determinazione n.120 protocollo n. 3319 del 09/02/2021

2015 e ss.mm.ii.

2. Nell'azienda sede di focolaio, il Servizio veterinario competente per territorio, sentito il parere dell'IZS della Sardegna e del Servizio di sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare e sulla base dei criteri previsti dall' allegato 2 della O.M. 28 maggio 2015, può disporre l'abbattimento totale (stamping out) dei capi presenti, in conformità alle misure previste all'art. 5 della stessa O.M. 28 Maggio 2015 e ss.mm.ii..

CAPITOLO 3

Indennizzi, Sanzioni e Disposizioni finali

Art. 18

Indennizzi

1. Le indennità spettanti ai proprietari di animali abbattuti a seguito del riscontro di focolai o di positività sono erogate con le modalità previste dell'art. 2 della legge 9 giugno 1964, n. 615 e ss.mm.ii.

2. Tutti coloro che, non sottopongono gli animali di cui sono responsabili, anche temporaneamente, alle attività di cui al presente provvedimento, sono esclusi da qualsiasi forma di indennizzo nel caso si verifichino eventuali focolai presso le loro aziende.

Art. 19

Sanzioni amministrative

1. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso d'inosservanza dell'obbligo di denuncia ai sensi dell'articolo 264, comma 1, del TULLSS e del Regolamento di Polizia Veterinaria, approvato con D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320, di una delle malattie infettive, la violazione è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria fissata dall'art. 6, comma 1, della Legge 2 giugno 1988, n. 218, che va da un minimo di € 516,45 ad un massimo di € 2.582,27.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTENTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

00.12.01.00 - Direzione Generale della Sanità

00.12.01.05 - Servizio Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare

Determinazione n.120 protocollo n. 3319 del 09/02/2021

2. Chiunque contravvenga all'obbligo di abbattimento o di macellazione degli animali in applicazione del presente provvedimento è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria fissata dall'art. 6, comma 2, della Legge 2 giugno 1988, n. 218, che consiste nel pagamento di una somma di € 154,94 per ogni capo non abbattuto.

3. Fuori dai casi previsti dal comma 1, salvo che il fatto costituisca reato, in caso d' inosservanza di un'ordinanza emanata dall'Autorità sanitaria in applicazione del presente provvedimento si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie fissate dall'art. 6, comma 3, della Legge 2 giugno 1988, n. 218, che vanno da un minimo di € 258,23 ad un massimo € 1.291,14.

4. In tutti gli altri casi e salvo che il fatto costituisca reato, per le violazioni alle disposizioni del presente provvedimento si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall' articolo 163 del Regolamento di Polizia Veterinaria, approvato con D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320, con rimando a quelle stabilite dall'articolo 358 del TULLSS, approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265, a sua volta rideterminate dall'articolo 16, comma 1, del D. Lgs. 22 maggio 1999, n. 196, e che vanno da un minimo di € 1.549,37 ad un massimo € 9.296,22.

Art. 20

Disposizioni finali

1. Le disposizioni di cui al presente provvedimento e gli allegati, che ne costituiscono parte integrante, hanno validità per tutto l'anno 2021.

2. Il Servizio di sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare, con il supporto dell' OEVR, verifica lo stato di avanzamento delle attività previste dal presente provvedimento e nel caso provvede con propri atti ad indicare le azioni necessarie al raggiungimento degli obiettivi.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTENTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

00.12.01.00 - Direzione Generale della Sanità

00.12.01.05 - Servizio Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare

Determinazione n.120 protocollo n. 3319 del 09/02/2021

3. la presente Determinazione può essere modificata o sostituita con analogo provvedimento, in relazione ad eventuali modificazioni della normativa o a seguito di cambiamenti della situazione epidemiologica regionale.

4. Il Servizio di Sanità pubblica veterinaria e di sicurezza alimentare, i Sindaci, i Servizi veterinari delle ASL, l'IZS della Sardegna, le forze dell'Ordine e gli allevatori, ognuno per la parte di propria competenza, sono incaricati di rispettare e di far rispettare il presente provvedimento.

5. Il Servizio di sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare qualora necessario provvede con propri atti a fornire pertinenti indicazioni operative e/o chiarimenti in linea con quanto stabilito nel presente provvedimento e nel caso ad aggiornare i relativi allegati dello stesso.

6. Per quanto non espressamente previsto o richiamato dal presente provvedimento si rimanda alla normativa nazionale e comunitaria di riferimento.

7. La presente Determinazione è comunicata all'Assessore dell'Igiene e sanità e dell'assistenza sociale ai sensi dell'art. 21, comma 9 della Legge regionale n° 31/98 e s.m.i. e sarà pubblicata nel sito istituzionale della Regione: seguendo il percorso: www.regione.sardegna.it struttura organizzativa – Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale – piani e programmi - Piano regionale integrato dei controlli ufficiali sulla sicurezza alimentare e sistema di audit – Scheda n.3.

Il Direttore del Servizio

Antonio Montisci



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTENTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SOCIALE**

00.12.01.00 - Direzione Generale della Sanità

00.12.01.05 - Servizio Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare

Determinazione n.120 protocollo n. 3319 del 09/02/2021